



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N°⁹⁶... DEL ¹⁹⁻¹²⁻²⁰¹⁹.....

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sul territorio Comunale, fino a tutto il 12.01.2020

IL SINDACO

Premesso che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è oggetto di continue lamentele da parte di molti cittadini;

Considerato che l'uso incontrollato dei fuochi d'artificio senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali e dell'ambiente, soprattutto in considerazione delle elevate temperature degli ultimi mesi e della prolungata assenza di significative precipitazioni;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevata altresì, la necessità, di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero di destinatari indeterminato, se non coincide con quello preventivabile delle persone che verranno a trovarsi a Giugliano nei giorni nei quali si prevedano i divieti contenuti nella presente ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento e, considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche con tingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;
- l'art. 7 bis del T.U.O.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge , le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;

Visti, altresì:



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

1. l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o luogo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;
2. l'art. 57 del TULPS;
3. il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
4. la nota della Prefettura n. 215394/16/Area I Quarter avente ad oggetto "Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia";

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni e con i poteri attribuiti dalla legge, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

ORDINA

E' fatto divieto di accensione, lancio e sèparo di fuochi d'artificio, mortaretti , petardi, bombette varie e lo scoppio e ed il lancio di razzi su tutto il territorio Comunale.
Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, ed in ogni caso nei limiti consentiti dalla Legge.

DISPONE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio e sul sito del Comune nei modi di legge, avendo cura della massima diffusione.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della verifica circa l'esecuzione del presente provvedimento.

La presente è trasmessa a:

- Al Prefetto di Napoli;
- Al Presidente della Regione Campania;
- Alla Città Metropolitana di Napoli;
- Responsabile dell'Albo Pretorio;
- Responsabile del Sito Istituzionale;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Commissariato di P.S. di Giugliano;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza ;

L'accesso agli atti potrà essere esercitato nelle ore di apertura al pubblico.

